



Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

ART. 1

Articolo 1 comma 1. Relazione

La piena accessibilità *on line* alle informazioni, ai documenti in possesso delle PA e ai pagamenti, non solo è auspicabile, ma necessaria in un'epoca in cui il tempo è una risorsa scarsa e la qualità dei servizi viene misurata dai cittadini anche in termini di velocità di risposta alle loro richieste.

Tuttavia, nell'art.1, la previsione dell'invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche, pone seri problemi sia in ordine ad una definizione univoca della natura giuridica dell'atto o del documento non inviabile in modalità telematica, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti deputati a decidere quali atti abbiano questa natura.

I due tipi di invio risultano, inoltre, alternativi tra loro senza nessuna possibilità di scelta per il cittadino che potrebbe non essere adeguatamente informatizzato e, per questo motivo, prediligere l'invio cartaceo anche per atti che per loro natura potrebbero essere contemplati nella lista degli atti inviabili informaticamente.

Articolo 1 comma 1 - testo

dopo le parole “con l'invio dei documenti” aggiungere: “anche al domicilio fisico ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di privacy secondo quanto stabilito dalle norme di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche”.

Articolo 1 comma 2 lettera i) Relazione

La formulazione della norma che interviene sulla gestione dei dati inerenti la proprietà e la circolazione dei veicoli, nella parte in cui per realizzare tali risparmi introduce un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli attraverso il collegamento delle banche dati detenute dalle diverse strutture, laddove prevede anche l'eventuale accorpamento delle funzioni esercitate dagli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico – gestito dall'ACI - e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, rischia, se interpretata diversamente, di condurre alla chiusura dell'ACI ed all'interruzione degli ulteriori servizi che eroga in materia di mobilità: studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale e di assistenza tecnica

stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli. Per evitare che con il decreto delegato il Governo, anziché ottimizzare eventualmente le sole funzioni esercitate dagli Uffici, possa decretare l'accorpamento dell'ACI con la Direzione generale della motorizzazione, portando proprio alla conseguente cessazione degli ulteriori servizi resi a favore dei cittadini in materia di mobilità, è necessario che la norma delega circoscriva in maniera più chiara il perimetro d'azione del Governo prevedendo, in caso di esercizio del previsto accorpamento delle funzioni, la continuazione dell'attività svolta dall'ACI nell'ambito degli ulteriori servizi prestati.

Articolo 1 comma 2 lettera i) testo

Riscrivere come segue: Anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e /o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle OO.SS.

Articolo 1 comma 6. Relazione

È necessario emendare la parte che prevede in caso di mancata ricognizione dei procedimenti amministrativi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della delega la sanzione del divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni inadempienti. Si tratta di un inadempimento dell'organizzazione che si ripercuote ingiustamente sui lavoratori.

Articolo 1 comma 6. Testo

Cassare

ART. 5

Articolo 5. Relazione.

L'emendamento mira ad evitare che le misure di autotutela amministrativa vanifichino le procedure partecipative e negoziali o ne mettano in discussione in modo unilaterale l'esito.

Articolo 5. Testo

al primo comma aggiungere la seguente lettera b1)

b1) all'art. 21-quinquies, comma 1 **aggiungere il seguente comma**

"2. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria".

ART. 7

Articolo 7, comma 1 lettera a) - relazione

La previsione di riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali finalizzata al rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese, così come formulata, impedirebbe la possibilità di reinternalizzazione di servizi in *outsourcing* nonché la possibilità di implementare le risorse destinate all'informatizzazione delle procedure amministrative. Riteniamo quindi opportuna una riformulazione in tal senso.

Articolo 7, comma 1, lettera a) - testo

Dopo le parole: "riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali" **inserire le seguenti parole:** "fatti i salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,".

Articolo 7, comma 1, lettera b) - relazione

Il rafforzamento della direzione del Presidente e della Presidenza del Consiglio soprattutto in ordine alla revisione della vigilanza sulle agenzie governative, è un accentramento che non può essere condiviso in quanto snatura la loro garanzia di terzietà che, al contrario, sarebbe assicurato da un rafforzamento dei poteri delle Commissioni Parlamentari .

Articolo 7, comma 1, lettera b) - testo

dopo le parole: "autorità indipendenti" **cassare da** "revisione delle funzioni" **a** "Consiglio dei Ministri,"

Articolo 7, comma 1, lett. c). Relazione

La modifica all'articolo è motivata dal fatto che appare necessario un coordinamento ed un'armonizzazione non solo con le norme contenute nel decreto legge 95/2012 che ha già previsto la riorganizzazione delle Prefetture ma anche con le norme contenute nella legge Delrio che prevede un processo di revisione delle autonomie territoriali già avviato.

Articolo 7, comma 1, lett. c). Testo

Al primo capoverso, dopo la frase "con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:" aggiungere la seguente frase: "a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,".

ART. 8

Articolo 8, comma 4. Relazione

La previsione di un elenco di amministrazioni pubbliche ulteriore e non sostitutivo rispetto a quello predisposto annualmente dall'Istat crea non poche difficoltà applicative. Una definizione di pubbliche amministrazioni che non sia non indipendente dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali, permetterebbe agli enti individuati una maggiore autonomia gestionale e finanziaria incidendo in maniera rilevante sulla loro operatività amministrativa ed incrementandola sarebbe stata accolta con maggior favore in quanto l'inclusione nell'elenco Istat comporta conseguenze di rilevante entità determinando, per gli enti individuati, un assoggettamento alle norme per il controllo della spesa pubblica e, di conseguenza, una limitazione della loro autonomia gestionale e finanziaria, che ne condizione in maniera rilevante l'operatività amministrativa.

Articolo 8, comma 4. Testo

Eliminare le parole da: "Ai fini statistici" a "della medesima legge."

Articolo 8, comma 1, lett. d) ed e) – relazione

Nelle elencazioni delle “amministrazioni di istruzione e cultura” e delle “amministrazioni pubbliche” mancano i riferimenti all’alta formazione cinematografica, alla cineteca nazionale nonché alle accademie ed ai Parchi nazionali. Pertanto, si ritiene necessario integrare le predette elencazioni.

Articolo 8, comma 1, lett. d) – testo

Dopo le parole “dell’alta formazione artistica,” aggiungere la parola “cinematografica,”.

Articolo 8, comma 1, lett. e) – testo

Dopo le parole “ordini professionali” aggiungere le seguenti “, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali”.

ART. 9

Articolo 9. Relazione

Pur nella consapevolezza che occorre procedere ad un riordino del sistema camerale, si ritiene opportuna l’abrogazione dell’art. 9 e dell’art. 28 del decreto legge 90/ 2014 convertito nella legge

114/14. La riduzione del 50% del diritto annuale incide fortemente sul finanziamento e quindi sul mantenimento delle Camere di Commercio. Il rischio immediato che si corre, in assenza di un reale processo di riordino del sistema camerale, è che il taglio in questione ricada sia sulla funzionalità del sistema, sia sui livelli occupazionali. Si ritiene in tal senso rinviare la riflessione sull'eventuale riduzione del diritto annuale e sulla compiuta riforma del sistema ad un apposito provvedimento legislativo.

Articolo 9 Testo Cassare

ART. 10

Articolo 10, comma 1 - relazione

Con riferimento ai ruoli unici un problema si pone circa la difficoltà di conciliare la piena mobilità tra i ruoli con il differente inquadramento dei dirigenti nei vari CCNL. Né è ragionevole pensare che con la norma della perfetta mobilità tra i ruoli si superino i CCNL per la dirigenza.

Articolo 10, comma 1, lett. a) - testo

dopo le parole: “di cui alle lettere da b) a n)” **inserire le seguenti:** “e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità”

Articolo 10 comma 1 punti 2 e 3 della lettera b). Relazione.

La richiesta di integrazione mira a chiarire quale sia il rapporto funzionale e/o di servizio tra le diverse commissioni e il Dipartimento della Funzione Pubblica e le rappresentanze delle autonomie. In particolare come operino e se siano permanenti

Articolo 10 comma 1 punti 2 e 3 della lettera b). Testo.

Ai punti 2 e 3 della lettera b) del primo comma precisare l'ambito istituzionale di istituzione delle Commissioni.

Articolo 10, comma 1, lettera e) – relazione

La modifica risponde allo scopo di segnalare l'esigenza di sottoporre tutti gli affidamenti di incarichi dirigenziali alle procedure di pubblicità e garanzia definite dalla stessa lettera e), a prescindere dall'appartenenza o meno dei destinatari ai ruoli dei dirigenti.

Articolo 10, comma 1, lettera e) – testo

Sostituire le parole “conferimento degli incarichi a dirigenti” **con le parole:** “conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali”

Articolo 10, comma 1, lettera f) – relazione

Un'articolazione differente a quella proposta dal ddl del periodo di durata degli incarichi consente di tenere conto delle diverse caratteristiche degli uffici oggetto degli incarichi stessi, e degli obiettivi assegnati ai dirigenti: si pensi alla differenza fra incarichi riguardanti uffici “a rischio” in base alla normativa anticorruzione (che possono richiedere una più frequente rotazione) e incarichi per uffici con attività “routinaria” (che possono anche avere un'ampia

durata, non ponendo particolari problemi di ricambio)

Articolo 10 comma 1 lettera f)– testo

Sostituire le parole da: “durata degli incarichi” **a** “per una sola volta” **con le seguenti:** “durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.”.

Articolo 10, comma 1, lettera g) – relazione

Non è ammissibile la decadenza dal ruolo dirigenziale neppure di coloro che restano privi di incarico e sono collocati in disponibilità per un congruo periodo di tempo. La norma va emendata.

Articolo 10, comma 1, lettera g) – testo

All'articolo 10, comma 1, lett. g), secondo capoverso, cassare la seguente frase: “disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità.”

Articolo 10, comma 1, lettera l) – relazione

Sebbene sia evidentemente auspicabile una omogeneizzazione del trattamento fondamentale tra i ruoli in considerazione della perfetta mobilità ed interscambiabilità tra gli stessi, bisogna recuperare la funzione della contrattazione nella regolazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, la previsione di una retribuzione di posizione non inferiore a 30% del totale e di risultato non superiore a 15% nonché la confluenza della retribuzione di posizione fissa nel fondamentale è completamente da cassare in considerazione del fatto che si tratta di materie affidate alla contrattazione integrativa e legate al concetto di produttività. Si registra qui una fortissima riduzione del ruolo della CONTRATTAZIONE per intervento legislativo e per l'unificazione di voci contrattuali sulla retribuzione.

Articolo 10, comma 1, lettera l) – testo

Prima delle parole “di limiti assoluti” **inserire le parole** “nella contrattazione collettiva”; **e, dopo le parole**” definizione della retribuzione” **cassare la seguente frase:**” comunque non inferiore al 30% del totale; **dopo le parole** “definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato” **cassare le parole:**”comunque non superiore al 15% del totale”.

ART. 11

Articolo 11, comma 1 – relazione

Si ravvisa la necessità di integrare la previsione in ordine all'adozione di misure organizzative idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche con il richiamo alla disciplina contrattuale.

Articolo 11, comma 1 – testo

Tra le parole “adottano” e le parole “misure organizzative” inserire le seguenti: “in coerenza con la disciplina contrattuale”.

ART. 12

Articolo 12, comma 1, lett. a) – relazione

Si ravvisa la necessità di esplicitare della sussistenza del CCNL, quale fondamentale elemento regolatore del rapporto di lavoro.

Articolo 12, comma 1, lett. a) – testo

Dopo le parole “amministrativa” aggiungere “in coerenza con la disciplina contrattuale”.

Articolo 12, comma 1, lett. c). Relazione

Le Prefetture sono state nel tempo oggetti di numerosi interventi legislativi. Si ritiene necessario quindi armonizzare la legislazione vigente con le norme contenute nel disegno di delega.

Articolo 12, comma 1, lett. c). Testo.

Aggiungere, in ultimo: “Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.”

ART. 13

Articolo 13, comma 1, lett. d). Relazione.

Il primo emendamento mira ad evitare che nel rapporto tra ARAN e Funzione pubblica si determini una gestione applicativa della legge e del contratto che per un verso monopolizzi l'interpretazione delle norme e per l'altro esautori la responsabilità e l'autonomia dirigenziale; il secondo emendamento elimina l'eteroregolamentazione eccessiva da parte della legge del ruolo della contrattazione collettiva espressa peraltro con una formulazione falsa e offensiva in merito alla responsabilità delle parti sociali; il terzo emendamento ha lo scopo di operare una revisione della legislazione sul rapporto di lavoro e le relazioni sindacali che riequilibri il rapporto tra legge e contratto, valorizzi le procedure partecipative e riduca l'ingerenza della legge nella regolamentazione inderogabile del rapporto di lavoro.

Articolo 13, comma 1, lett. d). Testo.

alla lettera d) del primo comma:

dopo le parole "consulenza in materia di contrattazione integrativa" aggiungere "favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale; eliminare l'ultimo periodo;

al termine del primo comma aggiungere la seguente lettera:

h) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla

contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.

Articolo 13, comma 1, lett. e). Relazione.

L'emendamento è volto ad armonizzare i principi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche con norme già esistenti nonché ad applicarle, anche al fine di evitare di legiferare sulla medesima materia prevedendo disposizioni diverse. Nello specifico, appare necessario coordinare le norme in materia di rilevazione delle competenze ivi contenute con l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che già prevede che la riorganizzazione e la mappatura delle competenze rientrino nei poteri della dirigenza pubblica e siano oggetto di informativa e di esami congiunti con le organizzazioni sindacali interessate.

Articolo 13, comma 1, lett. e). Testo.

All'articolo 13, comma 1, lett. e), dopo la frase "rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici" aggiungere "in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."